



Settore I - Servizi Amministrativi

Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, anno 2017 (scadenza bando 30.06.2017)

Bando indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 10.05.2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "SERVIZI AMMINISTRATIVI" RENDE NOTO

che le persone in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2017.

Art. 1 Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla graduatoria è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando (18.05.2017):

- 1. essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea. Al bando possono partecipare anche cittadini stranieri non comunitari a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e di essere anagraficamente residenti da almeno dieci anni continuativi nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni continuativi nel territorio della Regione Toscana;
- 2. essere residente nel Comune di Scarperia e San Piero;
- 3. avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo:
- 4. essere nelle condizioni, per tutti i componenti dell'intero nucleo familiare, descritte alla lettera d) dell'Allegato A della L.R. 41/2015, sottoelencata:
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta.

ATTENZIONE: i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano, nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del





Settore I - Servizi Amministrativi

<u>nucleo familiare</u> non possiedono alloggi nel loro Paese. **In mancanza di tale** certificazione la domanda non sarà accolta.

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per indisponibilità si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione di indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge.

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

- 5. essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio, non di Edilizia Residenziale Pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica, del richiedente, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9; il canone di locazione si intende non comprensivo degli oneri accessori;
- 6. essere in possesso di certificazione dalla quale risultino un valore ISEE del nucleo familiare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM N.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A)

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%.
- I requisiti devono essere posseduti entrambi.

FASCIA B)

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.301,02 rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00, ai sensi della L.R. 96/96 allegato A paragrafo 2 lettera C e successive modifiche ed integrazioni.





Settore I - Servizi Amministrativi

I requisiti debbono essere posseduti tutti.

Sono pertanto esclusi dal presente bando coloro che presentano una attestazione con valore ISE superiore ad € 28.301,02.

7. di non aver beneficiato e non avere altre domande in corso di contributi pubblici per l'anno 2017 da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art.2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafica, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare:

- i coniugi, tranne che in caso di separazione o divorzio;
- i minori in affidamento ad un componente del nucleo.

Art. 3 Certificazione ISE/ISEE

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE anno 2017 avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

Per la certificazione ISE/ISEE i richiedenti possono rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio.

Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver effettuato, entro la data di scadenza del bando, l'attestazione ISEE, presso i Centri di Assistenza Fiscale, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dal CAF.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o comunque un ISE di importo minore dell'affitto annuale, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, rilasciata dall'Assistente Sociale, che il richiedente il contributo deve farsi fare prima di presentare la domanda al protocollo, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del servizio sociale oppure, se il soggetto non è in carico al servizio sociale, di un'autocertificazione circa le fonti di sostentamento.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti





Settore I - Servizi Amministrativi

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 e dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Art. 5. Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti in fascia:

FASCIA A):

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, per l'anno 2017 (€ 13.049,14) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

FASCIA B)

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14) e l'importo di €. 28.301,02, rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE risulti non inferiore al 24%.

• Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 - Limite per l'accesso all'ERP determinato dalla Legge Regionale n. 41/2015).

All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risulta dal numero di protocollo.

Art. 6 Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità ed effettuando i controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese.

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, entro il **22 luglio 2017** procede con propria determinazione all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base ai criteri di cui all'articolo precedente.

La graduatoria approvata è comunicata per iscritto (senza raccomandata) a tutti coloro che hanno presentato la domanda entro i termini previsti dal presente bando e pubblicata sul sito internet del Comune di Scarperia e San Piero, all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it.

Art. 7 Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2017.





Settore I - Servizi Amministrativi

Art. 8 Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse che verranno messe a disposizione dalla Regione Toscana.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè:

FASCIA A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%, fino ad un massimo di € 3.100,00 ;

FASCIA B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%, fino a un massimo di € 2.325,00 ;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta; il medesimo contributo ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Se le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in fascia "A". Il Comune si riserva comunque, per ciascuna fascia, di applicare riduzioni sulle quote spettanti erogando contributi in percentuale inferiore al 100%, effettuando quindi una ridistribuzione delle risorse, fermo restando che comunque il contributo sarà erogato secondo il seguente ordine di priorità:

- a) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della fascia A, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa;
- b) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della fascia B, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa, purché siano soddisfatti tutti coloro che sono inseriti nella fascia A.

pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teoricamente riconosciuto;

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 9 Modalità di pagamento del contributo





Settore I - Servizi Amministrativi

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, successivamente al ricevimento da parte della Regione Toscana della determinazione di trasferimento della quota destinata a questo ente per l'anno 2017, sulla base della graduatoria definitivamente approvata e previa esibizione delle ricevute di pagamento del canone nella misura dichiarata nella domanda. A tal fine, le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2017 dovranno essere depositate entro il 31/01/2018 presso l'Ufficio Urp del Comune.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il Comune non procederà a solleciti e/o richieste scritte e non verrà erogato il contributo spettante.

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria, anche parziale, della morosità medesima.

Art. 10 Termini di presentazione della domanda

Le domande debbono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Scarperia e San Piero, via dei Bastioni n. 3, perentoriamente <u>entro e non oltre il giorno 30.06.2017.</u>
A tale fine si precisa che farà esclusivamente fede, ai fini del rispetto dei termini, la data di acquisizione al protocollo del Comune.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno prese in considerazione (a nulla vale la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante).

Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a pena di inammissibilità.

Il modulo della domanda e la copia del bando sono reperibili sia sul sito del Comune di Scarperia e San Piero (www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it) sia presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in orario di apertura al pubblico: Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sede di San Piero.





Settore I - Servizi Amministrativi

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, descritta nel modulo della domanda. Le domande dovranno essere presentate nei termini di cui all'art. 10 del presente bando. Le domande pervenute entro il 30.06.2017, ma incomplete della documentazione richiesta e dettagliatamente elencata nel modulo di domanda, saranno comunque escluse.

Art. 12 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 109/1998 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsa dichiarazione, gualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.

Art. 13 Casi particolari

In caso di decesso del richiedente, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà liquidato agli eredi che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino il loro stato con apposita certificazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al Decreto Legislativo n. 109/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96/1996 e successive modificazioni, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7.6.1999, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6/4/2009.





Settore I - Servizi Amministrativi

Scarperia, 18.05.2017

II Responsabile del Settore Servizi Amministrativi F.to Dott.ssa Maria Cristina Cantini